

N. 131/24 p.u.

Liquidazione controllata Bramante Salvatore



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Pier Paolo Lanni - Presidente

dott. Luigi Pagliuca - Giudice est

dott.ssa Cristiana Bottazzi - Giudice

nel procedimento n. 131/2024 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da

Bramante Salvatore (cod.fisc. BRMSVT87E03D122E), con l'avv. Enrico Beccaro e con
l'avv.stab. Simone Cucco

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da Bramante Salvatore per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in Verona e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (il Bramante ha infatti sempre svolto attività lavorativa



dipendente), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che è stata prodotta la documentazione di cui all'art 39, c. 2 CCI, nei limiti di quella compatibile con la qualità di persona fisica non esercente attività di impresa o professionale del ricorrente (elenco creditori con indicazione delle somme dovute e dell'eventuale privilegio spettante; atti dispositivi nel quinquennio; dichiarazioni dei redditi; indicazione della composizione del nucleo familiare e stato di famiglia; elenco delle spese occorrenti per il mantenimento familiare; indicazione di tutti i beni del ricorrente);

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che lo stesso (come verificato dal gestore della crisi) è gravato da debiti immediatamente esigibili (verso un istituto di credito, erario, enti territoriali) per almeno **euro 155.225,05** (senza considerare il compenso dell'OCC), a cui non potrebbe evidentemente far fronte mediante la liquidazione dei suoi beni (l'abitazione con garage di pertinenza in piena proprietà sita in Castelvetro Piacentino è stata alienata a terzi nell'ambito della procedura esecutiva n. 2/21 dinanzi al Tribunale di Piacenza, con incasso del prezzo di **euro 62.000,00** inferiore al credito di euro 144.613,24 della banca ipotecaria e precedente RedSea, che risulterà quindi solo in parte soddisfatto, tenuto conto anche del fatto che dal ricavato dovranno essere sottratte le spese della procedura esecutiva; il ricorrente è poi proprietario per 1/3 di un immobile in Crotone il cui valore complessivo è stato stimato in euro 86.051,00, sicché il valore della quota è pari al più ad euro **28.000,00 circa**; lo stesso ricorrente è poi proprietario di quote minime di terreni siti sempre in Crotone, di valore presumibilmente molto ridotto e, comunque, difficilmente realizzabile) e neppure con il suo reddito netto da lavoro dipendente di circa **euro 1.600,00** al mese che, come si dirà, deve essere integralmente destinato al mantenimento del Bramante e del suo numeroso nucleo familiare;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata ex art 269, c. 2 CCI in data 8.4.24 del gestore della crisi nominato dall'OCC Avv. Francesca Mattiati, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che in vista delle valutazioni che dovranno essere operate a fine procedura in ordine alla richiesta di esdebitazione sia opportuno che il gestore provveda sin da subito a ricostruire in modo dettagliato (e con il supporto probatorio della documentazione che richiederà al ricorrente e provvederà anche a ricercare ed acquisire in via autonoma, ove possibile) la genesi e l'evoluzione temporale dell'indebitamento, che ha determinato l'attuale condizione di sovraindebitamento. E, a



tal fine, va assegnato al gestore un termine per il deposito di specifica relazione sul punto, con allegazione della documentazione comprovante quanto sarà in essa affermato;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC avv. Francesca Malfatti;

rilevato che, come documentato, il nucleo familiare è costituito dal ricorrente, dalla moglie e da quattro figli tutti minorenni (tre figli di 15, 10 e 6 anni, nonché una figlia di 2 anni). Il ricorrente ha esposto e documentato spese per il mantenimento familiare per circa euro 3.126,00 mensili che, considerato l'elevato numero dei componenti, possono ritenersi congrue, in adesione alla valutazione del gestore della crisi. La moglie del resistente è disoccupata e percepisce solo l'assegno unico per i figli pari ad euro 900,00 mensili. Pertanto, considerato lo stipendio di euro 1.600,00 mensili del ricorrente, l'intera famiglia può contare su entrate complessive per euro 2.500,00 mensili, neppure sufficienti a far fronte alle spese familiari di cui sopra (ed infatti il ricorrente deve ricorrere anche all'ausilio economico dei genitori). In tale contesto, quindi, l'intero stipendio mensile di euro 1.600,00 deve essere lasciato nella disponibilità del ricorrente, senza possibilità di acquisire quote di reddito da destinare ai creditori;

considerato che nel dispositivo può essere omissis l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c) CCII, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI; sarà cura del liquidatore comunicare immediatamente la presente sentenza al GE della procedura esecutiva n. 1/21 re pendente dinanzi al Tribunale di Piacenza e spetterà allo stesso liquidatore valutare se subentrare in tale procedura (ai sensi del combinato disposto degli artt. 275, c. 2 e 216, c. 10 CCII) ovvero se determinarne la definitiva improcedibilità.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Bramante Salvatore (cod.fisc. BRMSVT87E03D122E)**, nato a Crotone il 3.5.1987 e residente in Verona, Strada Romana n. 3/9;
- 2) Nomina Giudice Delegato il dott. Luigi Pagliuca;
- 3) Nomina liquidatore l'avv. Francesca Malfatti;
- 4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà



loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

- 5) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore, a semplice richiesta, i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 6) Dispone che risultino esclusi dalla liquidazione il reddito e le altre entrate del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.600,00 mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) eccedente tale limite che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura.

7) **dispone che il liquidatore:**

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona e la trascriva nei registri immobiliari in relazione agli immobili di proprietà del ricorrente siti in Crotone indicati a pagina 5 del ricorso ed indicati nelle visure prodotte sub. doc. 5. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 1 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- **provveda entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;



- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/12/2024) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- entro il 31.7.2024 depositi apposita relazione in cui sia ricostruita in modo dettagliato (e con il supporto probatorio della documentazione che richiederà al ricorrente e provvederà anche a ricercare ed acquisire in via autonoma, ove possibile) la genesi e l'evoluzione temporale dell'indebitamento, che ha determinato l'attuale condizione di sovraindebitamento.

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

- al termine della procedura e, comunque, una volta decorsi tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori e al debitore una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI ai fini dell'esdebitazione e recepisca le eventuali osservazioni del debitore e dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale (unitamente all'istanza di chiusura o, comunque, subito dopo il decorso di tre anni dall'apertura della procedura), ai fini di cui all'art. 282 CCI.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'OCC

Verona, 24.5.2024

Il Giudice estensore

Dott. Luigi Pagliuca

Il Presidente

dott. Pier Paolo Lanni

Copia analogica estratta dal fascicolo telematico
Iscritto oggi 27/5/2024 al n. 38/2024 Liquidaz. Controllata CCI

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Irene Armenio)

Irene Armenio


